



Comune di Vigarano Mainarda

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 257 del 11-06-2024

Ufficio: SETTORE III FINANZIARIO
Numero di Settore: 7

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PIETRO VERONESE PER
L'ANNO 2023.**

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001;

VISTO il D. Lgs n.118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento Comunale dei controlli interni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Ragioneria, Bilancio Econmato e Tributi al DR. Paolo Maria Mecca, agli atti dell'ente;

DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano Triennale per l'anticorruzione approvato dall'Amministrazione Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetti dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall'art. 9 della Legge n. 102 del 3/8/2009, vale a dire che il programma del conseguente pagamento della spesa scaturita dal presente atto, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art.109 comma 2° del D.Lgs.vo n° 267/00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 68 dell'11/12/2023, con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2024-2026;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 80 del 22/12/2023 avente per oggetto: Approvazione bilancio di previsione finanziario triennio 2024-2026 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 2 del 15/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2024-2026 e sono state assegnate le dotazioni finanziarie in termini di competenza per il triennio 2024-2026 e con riferimento al primo esercizio in termini di cassa;

PREMESSO che con l'adozione del PEG i Responsabili di Area sono stati autorizzati, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTI gli artt 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.183 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall'art. 9 della Legge n. 102 del 3/8/2009, vale a dire che il programma del conseguente pagamento della spesa scaturita dal presente atto, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "*A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio*".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;

PREMESSO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

CONSIDERATO che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configuravano sostanzialmente due orientamenti:

- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto n. 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Bergamo n. 762/2016, Tribunale di Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017, Tribunale di Verona n. 23/2017, Tribunale di Monza n. 46/2017 – Corte di Appello di Brescia – sez. lavoro n. 272/2017, Tribunale di Potenza n. 411/2017 – Tribunale di Milano n. 1386/2017, secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che in questo ente non è presente personale con la qualifica dirigenziale;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 18 del 24/07/2018, con la quale la Corte medesima ha modificato il proprio precedente orientamento espresso con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, enunciando il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*;

DATO ATTO pertanto che, in conseguenza della mancata presenza in questo ente di personale con la qualifica dirigenziale, in aderenza alla corretta interpretazione della norma, a quanto sancito dalle varie sentenze della giustizia ordinaria, e da ultimo alla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 18 del 24/08/2018, vada riconosciuto al segretario generale il diritto a percepire i diritti di rogito maturati sui contratti rogati, con la conseguente liquidazione delle relative spettanze;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna del 8/11/2018 con la quale a seguito di richiesta di parere del sindaco del comune di Alseno (PC), si esprime in merito alle modalità di calcolo e di liquidazione al segretario comunale dei diritti di rogito. Il collegio rileva come la sezione delle autonomie, con la prima deliberazione n. 21 del 2015, non modificata con la successiva n. 18 del 2018, abbia enunciato in merito il seguente principio di diritto: *“In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. **Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti**”*;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 24 del 7/10/2019 che conferma quanto già indicato nella propria citata delibera n. 21/2015, in merito al fatto che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti, specificando che: *“ tale conclusione oltre ad essere in linea con il regime giuridico che caratterizza altri compensi incentivanti, appare coerente con la ratio sottesa al complesso delle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito. Queste ultime infatti, da un lato, hanno attribuito l'integralità del gettito dell'ente locale, mentre dall'altra, hanno introdotto una specifica ipotesi derogatoria, dalla cui applicazione non possono derivare maggiori spese a carico dell'ente”*;

RICHIAMATA altresì il parere 366/2018 del 19/12/2018 della sezione regionale di controllo per la Lombardia, che con riferimento ai diritti di rogito da erogare ai segretari comunali, ribadisce che nel rispetto del quantum percepito “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti” il riparto degli oneri andrà effettuato secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente,

DATO ATTO che tra gli oneri accessori sono presenti oltre agli oneri riflessi anche l'IRAP a carico ente;

DATO ATTO tuttavia che risulta ancora aperta la questione della erogazione dei diritti di rogito rispetto all'IRAP da scorporare;

RICORDATO che è ancora vigente il disposto di cui all'art.1, comma 132 della L. 311/2004, così come modificato dal comma 6 dell'art. 41 del D.L. n. 207/2008, secondo cui le sentenze del giudice del lavoro in ambito pubblico non sono estendibili;

DATO ATTO pertanto che alla luce delle delibere della corte dei conti sopra richiamate, si intende procedere con l'erogazione dei diritti di rogito al segretario generale al netto degli oneri riflessi e irap, da scorporare;

DATO atto che attualmente sulla specifica materia dei diritti di rogito da erogarsi ai Segretari comunali, alla luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 2-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, risultano certi i seguenti principi:

- *“alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti*

stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce A e B, qualora esercitino presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”, così come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie - n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24/07/2018;

- *“In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.”,* così come definito già dalla Delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti della Sezione Autonomie e da ultimo confermato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Molise con delibera n. 74/2020/PAR;
- per quanto riguarda il calcolo del monte salario di riferimento per quantificare in concreto i diritti di rogito dal liquidarsi ai Segretari comunali, la locuzione “stipendio in godimento”, di cui all’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 90/2014 deve intendersi riferita allo stipendio tabellare annuo rapportato al periodo di effettivo servizio svolto presso l’ente che eroga e non allo stipendio annuo tabellare teorico riferito alla posizione maturata dal segretario, in quanto:
 - avendo *“i diritti di rogito una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l’effettiva estrinsecazione della funzione rogante,”* e che dunque, solo nel caso in cui: *“laddove la prestazione ordinaria di lavoro del segretario perduri per l’intero anno solare, l’attività da questi svolta quale ufficiale rogante dovrà essere retribuita mediante corresponsione dei diritti di rogito (nella misura massima di un quinto dello stipendio annuo) che saranno riscossi dall’Ente”,* Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto - n. 400/2018/PAR del 16/10/2018, confermato anche dalla Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 74/2019/SRCLIG del 05/08/2019;
 - è tutt’oggi vigente il dettato contenuto nell’art. 7, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese;
 - rientrano, ad oggi, *“ai fini del computo del limite del quinto dello stipendio in godimento anche gli emolumenti percepiti nei comuni (o altri enti locali) ove il segretario presta servizio, da titolare, come reggente o a scavalco”,* pertanto *“al segretario spettano i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali fino alla concorrenza complessiva del quinto del trattamento annuo in godimento),”* da intendersi come stipendio effettivamente percepito, come indicato nella Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 74/2019/SRCLIG del 05/08/2019 e da ultimo dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Molise con delibera n. 74/2020/PAR.
 - compete alla convenzione di segreteria la disciplina della modalità di riparto di detti oneri tra gli enti allo scopo convenzionati, ovviamente nel rispetto dei limiti del 1/5 dello stipendio in godimento, così come indicato nella Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - n. 113/2018/PAR del 14/09/2018 e confermato nella Delibera n. 74/2020/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Molise;

non essendo stati posti in discussione oppure essendo stati sanciti alla data del presente atto, dagli organismi deputati in materia;

VISTO che il Segretario Generale Dott. Pietro Veronese ha preso servizio in segreteria convenzionata tra il comune di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Voghiera con Poggio Renatico in qualità di comune capofila, a far data dal 12/07/2022;

DATO ATTO che nell'anno 2023, risultavano incassati dal Comune di Vigarano Mainarda € 2.877,96 di diritti di rogito versati da ditta per contratti stipulati e rogati da parte del segretario generale dell'ente Dr. Pietro Veronese;

DATO ATTO CHE la liquidazione al Segretario Generale dott. Pietro Veronese della somma complessiva lorda, di € 2.877,96, è subordinata alla verifica presso gli altri enti facenti parte della segreteria convenzionata, nonché presso il quale lo stesso presta servizio a scavalco;

VISTO prospetto della quantificazione del Monte salari per l'anno 2023 del Segretario Generale dr. Pietro Veronese predisposta dal Comune di Bondeno capofila della gestione associata del personale, trasmessa al Comune di Poggio Renatico in qualità di ente capofila della Convenzione di Segreteria Associata, nella quale sono indicati gli importi spettanti in conseguenza dei diritti rogati presso gli enti convenzionati (Vigarano Mainarda e Voghiera) oltre che quelli spettanti al segretario comunale da parte degli enti presso cui lo stesso ha prestato reggenza a scavalco (Malalbergo e Lagosanto), riportati a seguito di preventiva corrispondenza con gli enti interessati, conservata agli atti;

DATO ATTO che come si evince dal prospetto sopra richiamato e trasmesso a questo Ente via mail in data 11.06.2024, con il presente atto si provvede alla liquidazione al Segretario Generale dott. Pietro Veronese della somma complessiva lorda di € 1.125,39 a causa del superamento da parte del Segretario comunale del limite del quinto dello stipendio lordo 2023, rispetto alla somma complessiva lorda di € 2.877,96 di diritti di rogito spettanti per l'anno 2023;

DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di prendere atto del prospetto della quantificazione del Monte salari per l'anno 2023 del Segretario Generale dr. Pietro Veronese predisposta dal Comune di Bondeno capofila della gestione associata del personale, trasmessa al Comune di Poggio Renatico in qualità di Ente capofila della Convenzione di Segreteria Associata, conservata agli atti, nella quale sono indicati gli importi spettanti in conseguenza dei diritti rogati presso gli enti convenzionati (Vigarano Mainarda e Voghiera) oltre che quelli spettanti al segretario comunale da parte degli enti presso cui lo stesso ha prestato reggenza a scavalco (Malalbergo e Lagosanto), riportati a seguito di preventiva corrispondenza con gli enti interessati, conservata agli atti;
- 3) di dare atto che al Segretario Generale dott. Pietro Veronese spetta la somma complessiva lorda pari a € 1.125,39 compresi nel massimo erogabile, riferita ai diritti di rogito incassati dall'ente nell'anno 2023 e rogati dal Segretario Generale, rientranti nel limite di 1/5 dello stipendio lordo in godimento nell'anno corrispondente, a seguito di riproporzionamento dei diritti di rogito liquidabili, in quanto è stato superato il limite medesimo tra tutti gli enti convenzionati e non ;
- 4) di liquidare pertanto la somma lorda al Segretario Generale dott. Pietro Veronese pari a € 1.125,39, riferita ai diritti di rogito incassati dall'ente nell'anno 2023 e rogati dal Segretario Generale, riproporzionati a causa del superamento del limite di 1/5 dello stipendio lordo in godimento nell'anno corrispondente;
- 5) di dare atto che la somma complessiva di € 1.569,92 relativa alle competenze ed oneri riflessi ed Irap, riferita alla quota di diritti di rogito riscossi, spettanti al Segretario Generale Dott. Pietro Veronese per l'anno 2023 rientranti nel limite del 1/5 dello stipendio lordo, trova copertura nel bilancio 2024-2026, nel modo seguente:

- € 1.125,39 al Titolo 1° di spesa – Missione 01- Programma 02 – Macroaggregato 1.01.01.02.999 - Cap 120 del Bilancio 2024-2026 –“Diritti di rogito” gestione residui passivi provenienti dall’anno 2023 (IMP. n. 436/23);
 - € 348,87 al Titolo 1° di spesa – Missione 01- Programma 02 – Macroaggregato 101 – Cap 51 del Bilancio 2024-2026 –“Oneri carico ente ” gestione residui passivi provenienti dall’anno 2023 (IMP. n. 30/23);
 - € 95,66 al Titolo 1° di spesa – Missione 01- Programma 02 – Macroaggregato 102 – Cap 1784/10 del Bilancio 2024-2026 –“Versamento Irap ” gestione residui passivi provenienti dall’anno 2023 (IMP. n. 31/23);
- 6) di dare atto che i compensi liquidati al Segretario Generale Dott. Pietro Veronese, rientrano nei limiti di quanto spettante per l’anno 2023, a seguito di verifica effettuata presso tutti gli enti in cui il Segretario svolge attività sia in convenzione che a scavalco, delle quote di diritti di rogito spettanti al Segretario per diritti rogati presso tali comuni, che complessivamente devono essere contenuti nel limite di 1/5 dello stipendio lordo in godimento nell’anno corrispondente, a seguito di cui si è provveduto al riproporzionamento dei diritti di rogito liquidabili, a causa del superamento del limite medesimo, fino al massimo erogabile;
- 7) di precisare che ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica relativamente all’importo dei diritti di rogito se deve intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (in particolare IRAP e contributi fiscali e previdenziali, ovvero se gli oneri fiscali e contributi connessi al pagamento dell’emolumento in parola andassero ripartiti, tra ente locale e segretario comunale secondo le regole previste dalla vigente normativa fiscale e previdenziale, quest’ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale ;
- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno contabile di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente
- 10) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- 12) Di dare atto che l’esecutività della presente determinazione decorre dalla data di apposizione del sotto riportato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4°- del D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. EE.LL.”.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Mecca Paolo Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 11-06-2024

Il Responsabile del servizio

Mecca Paolo Maria



Comune di Vigarano Mainarda

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 257 del 11-06-2024

Ufficio: SETTORE III FINANZIARIO

Numero di Settore: 7

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PIETRO VERONESE PER
L'ANNO 2023.**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 11-06-2024 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
Mecca Paolo Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.